

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
DUCATUS LUNIGIANAE
Cooperativa sociale**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VILLAFRANCA IN LUNIGIANA MS
VIA ALDO MORO 75

Numero REA: MS - 122540

Codice fiscale: 01215370451

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-02-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" alla raccolta n.2631

STATUTO

"COOPERATIVA SOCIALE DUCATUS LUNIGIANAE Cooperativa Sociale"

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Villafranca in Lunigiana (MS) la Società cooperativa sociale denominata "COOPERATIVA SOCIALE DUCATUS LUNIGIANAE Cooperativa sociale". Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni. La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art.1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

A) la realizzazione di servizi socio-sanitari ed educativi;
B) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa, che si ispira ai principi mutualistici previsti al precedente art.3, si propone di fornire, attivare, assumere e gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi:

a) - ai sensi dell'articolo 1, comma, lettera A) della legge n.381 /1991:

1. Attività e servizi di riabilitazione ed interventi terapeutici;
2. Centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità di vita nonché altre iniziative per il tempo libero, a titolo meramente esemplificativo si intende la gestione di comunità residenziali, di centri residenziali, di comunità alloggio, di gruppi alloggio, di gruppi famiglia e case famiglia, di centri di lavoro protetti e guidati, di strutture terapeutiche occupazionali, di C.E. o.d. centri Educativi Occupazionali Diurni) di comunità terapeutiche, di comunità di pronto intervento , di dialisi notturna di case albergo e simili;
3. Centri aperti, centri diurni, centri di accoglienza, sedi di ritrovo e di soggiorni climatici per svantaggiati;
4. Servizi domiciliari di assistenza e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza; a titolo meramente esemplificativo si intendono gestire servizi presso: asili nido, colonie e soggiorni climatici, ospedali, case di cura, istituti, case di riposo, centri residenziali, day-hospital, centri diurni, case albergo, etc.;
5. Attività di ritrovi e culturali per minori, adulti, emarginati e svantaggiati in genere;
6. Attività di assistenza infermieristica a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici e privati;
7. Strutture di assistenza a malati terminali (hospice);
8. strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché semi-integrati per residenze protette;
9. attività di formazione e consulenza, comprese le attività di stages formativi e di inserimento lavorativo presso aziende;
10. attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera , al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed alla accoglienza delle persone in stato di bisogno.
11. Attività di promozione e rivendicazione dell'impegno dell'istituzione nei confronti delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
12. Asili nido residenziali e non residenziali;
13. Servizi di educazione, appoggio, sostegno, riabilitazione e riassistenza di handicappati fisici, sensoriali, psichici, mentali e di emarginazione nell'ambiente di lavoro e nella vita sociale;

14. Attività parascolastica, extrascolastica ed interscolastica con insegnamenti integrativi; complementari, e affini all'attività scolastica per persone (minori ed adulti) svantaggiate o in condizioni economiche disagiate, per emarginati e per handicappati;
 15. Residenze - socio assistenziali;
 16. Attività di trasporto per le persone indicate al comma 1 del presente articolo;
 17. Attività di consulenza all'utenza disabile per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
 18. Le attività previste dall'art.17 comma 1 del D.L. 112/2017.
- b) - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera B), della legge n.381/1991:
1. Attività di informatica quali: analisi e programmazione, gestione di servizi elettronici, servizi di elaborazione dati per conto terzi, consulenza, corsi culturali, professionali ed di addestramento, vendita di software, centro di documentazione e dimostrazione tecnica con biblioteca di libri, riviste, software, rappresentanza per conto terzi di prodotti informatici;
 2. Facchinaggio, traslochi, trasporto materiale;
 3. Falegnameria;
 4. Sartoria e maglieria;
 5. Gestione di bar, ristorante, pizzeria, caffè, gelateria, pizzeria al taglio e simili attività di ristorazione;
 6. Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi;
 7. Lavori di superficie per strade, autostrade, ponti o gallerie: asfaltatura di strade, pavimentazione in pietra, posa di porfido, verniciatura della segnaletica orizzontale e di altri segnali, installazione di barriere di sicurezza, cartelli segnaletici stradali non luminosi e simili;
 8. Installazione in edifici o in altre opere di costruzione di: impianti di riscaldamento (elettrici, a gas e petrolio), caldaie, torri di raffreddamento, collettori di energia solare non elettrici, impianti idraulico-sanitari, impianti e condotte di ventilazione e di condizionamento dell'aria;
 9. Tinteggiatura esterna ed interna di edifici;
 10. Attività non specializzata di lavori edili (muratori);
 11. Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici;
 12. Servizi di trasloco;
 13. Gestione di stazioni per autobus;
 14. Gestione di parcheggi e autorimesse;
 15. Noleggio biciclette;
 16. Pulizia generale non specializzata di edifici;
 17. Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali;
 18. Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio;

19. Altre attività di pulizia nca;
 20. Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole);
 21. Servizi di fotocopiatrice, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio;
 22. Attività di biblioteche e archivi;
 23. Attività di musei;
 24. Stabilimenti termali;
 25. Gestione piscine;
 26. Gestione di impianti sportivi polivalenti;
 27. Gestione altri impianti sportivi nca;
 28. Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi i centri termali).
 29. attività di sgombero cantine, solai e garage;
 30. Servizi di cura degli animali di compagnia (esclusi i servizi veterinari);
 31. trasporto ferroviario di passeggeri interurbano;
 32. trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane;
 33. trasporto con taxi;
 34. trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente;
 35. altre attività di trasporto terrestre di passeggeri nca;
 36. trasporto merci su strada;
 37. altre attività di trasporti terrestri nca;
 38. alberghi;
 39. ostelli della gioventù;
 40. colonie marine;
 41. catering per venti;
 42. mense;
 43. catering continuativo su base contrattuale;
 44. altri servizi di prenotazioni e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca.
- La Cooperativa potrà svolgere altra attività connessa all'oggetto sociale e comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque sia direttamente che indirettamente attenenti al medesimo.
- Potrà, pertanto, per deliberazione dell'organo amministrativo:
- Costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
 - Svolgere in genere e sviluppare tutte quelle attività che servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi

sociali attraverso la costruzione, l'acquisto e l'affittanza di immobili ed attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi sociali;

- Svolgere, nell'interesse dei soci, qualsiasi altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;

- Promuovere e svolgere, nell'interesse dei soci, qualsiasi altra attività connessa od affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobile, mobile e finanziaria (queste ultime sempre in via strumentale e mai nei confronti del pubblico) necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;

- Promuovere nei confronti degli soci tutte quelle iniziative atte ad assicurare una migliore riutilizzazione delle liquidità esistenti.

Per il conseguimento degli scopi sociali, la cooperativa inoltre potrà per deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

- * assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre Imprese, Società, Cooperative, Consorzi od Enti, costituiti o costituendi, e partecipare alla loro attività concedendo, all'occorrenza e sempre in via strumentale, prestiti in denaro e proprie fideiussioni;

- * Instaurare rapporti e compiere operazioni con Organismi Finanziari, nonché concedere e ricevere fideiussioni; Dare adesione ad Enti ed Organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della Cooperativa;

- * Raccogliere conferimento in denaro e prestiti dai soci predisponendo, all'uopo, apposito regolamento, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge;

- * Contrarre mutui, aperture di linee di credito in c/c e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di factoring e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito e Società Finanziarie, nonché acquistare titoli di stato o garantiti dallo Stato nei limiti fissati dalla Legge;

- * Costituire ed essere soci di Società per Azioni e Società a Responsabilità Limitata nei limiti delle vigenti disposizioni di legge;

- * Richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE; dallo Stato Italiano, dalla Regione e da Enti locali, nonché altri finanziamenti e contributi disposti;

- * Aderire a consorzi ed organismi che abbiano scopi similari a quelli della società e che siano integrativi di essa prestando anche avalli o fideiussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo. La Cooperativa potrà collaborare con enti pubblici e privati, usufruendo di tutte

le provvidenze e benefici previsti dalle disposizioni legislative e dei contributi CEE. La Cooperativa potrà ricevere donazioni lasciati o legati, vincolanti in ogni caso agli scopi della solidarietà sociale, anche in caso di scioglimento della società. Per qualsiasi lavoro o attività contemplato negli scopi sociali, la Cooperativa può concorrere agli appalti pubblici o privati secondo le norme di legge.

La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria (queste ultime sempre in via strumentale e mai nei confronti del pubblico) necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e potrà compiere tutte le operazioni necessarie per il buon funzionamento dei servizi ed attività svolte, anche stipulando convenzioni, accordi, partecipazione a Consorzi di Cooperative o assunzioni e di partecipazione ad altre imprese aventi scopi analoghi o connessione ai propri. Nel conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa porrà particolare attenzione all'impiego e assunzione dei soci aventi particolari difficoltà fisiche o psichiche e ne terrà conto nell'organizzazione del lavoro.

Quanto sopra nei limiti e alle condizioni previsti dalle leggi relative alle singole attività.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori dell'attività socio-sanitaria ed educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;

b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;

soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;

- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91. Possono altresì esser soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui

statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono essere soci cooperatori gli Enti - società, associazioni, fondazioni, persone giuridiche pubbliche o private - comunque costituiti che:

- siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- i cui scopi o interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa;
- che non esercitino imprese concorrenti con quella della cooperativa e non siano soggette alla direzione o al controllo dei altri enti o società quali gestiscano imprese in concorrenza con la cooperativa;
- che siano interessati al tipo di scambio mutualistico corrispondente all'oggetto della cooperativa, e la cui partecipazione sia quindi finalizzata al conseguimento dello scopo mutualistico, per conto proprio ovvero per conto dei propri membri. In quest'ultimo caso, la verifica relativa ai requisiti soggettivi, in conformità all'oggetto sociale ed allo scopo mutualistico, deve essere effettuata nei confronti dei membri della persona giuridica socia.

Ai soci cooperatori diversi dalle persone fisiche non si applicano i limiti massimi di conferimento di cui all'art.2525 c.c.. Nell'ipotesi in cui la partecipazione del socio suddetto sia alienata a persone fisiche, la partecipazione eccedente i limiti deve essere riscattata o alienata secondo le previsioni di cui all'art.2525 comma 3 c.c.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa. Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. Possono essere soci nei limiti stabiliti dalla legge i soci volontari, con poteri e doveri ivi stabiliti.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a), b) e c) del precedente articolo. In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa. La durata

dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art.7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche; c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai

limiti di legge; d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto. Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - . delle quote di capitale sociale sottoscritto;
 - . della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - . del sovrapprezzo quote eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
 - . del contributo in conto esercizio eventualmente determinato dall'Assemblea in su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste dall'art.51.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti

sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi dell'art.51, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o qualsiasi altra modalità che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti di esclusione e recesso è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione delle azioni)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 27, lett.c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art.13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che

li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.13. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art.7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale indivisibile.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art.4 della legge 31.01.92 n.59. Il rapporto con i soci sovventori potrà essere disciplinato da un apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura e crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 1 (uno).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 25 lett. f) del presente statuto.

Art. 18 (Alienazioni delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali in caso di recesso;
- e) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, come di seguito specificati:

- 1 (uno) voto fino a 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto;
- 2 (due) voti oltre 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) euro e fino a 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto;
- 3 (tre) voti oltre 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) euro e fino a 45.000,00 (quarantacinquemila virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto;
- 4 (quattro) voti oltre 45.000,00 (quarantacinquemila virgola zero zero) euro e fino a 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto;
- 5 (cinque) voti oltre 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terno dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito dai soci cooperatori.

Ai soci sovventori non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini della emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del codice civile ed a quelli eventualmente previsti nel Regolamento interno, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

AZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 21 (Azione di partecipazione cooperativa)

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5 della legge 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di

partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero). Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa.

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza delle perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonchè per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoprate.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 22 (Assemblea speciale)

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente Statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci,

con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della società.

Art. 23 (Recesso)

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

Art. 24 (Strumenti finanziari di debito)

Con deliberazioni dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni ai sensi degli artt.2410 e seguenti del codice civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- 1) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- 2) le modalità di circolazione;
- 3) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- 4) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente articolo 22.

La remunerazione degli strumenti finanziari di debito sottoscritti dai soci cooperatori non può essere superiore ai limiti stabiliti dall'art.2541 codice civile.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 25 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni ciascuna di valore pari ad Euro 50,00;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto. Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello

scioglimento della Società;

f) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

Art. 26 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art.7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 27 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nei casi previsti dalla legge e segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili,
- e) ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve

divisibili tra i soci non cooperatori. La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente. L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 28 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora io consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO V
ORGANI SOCIALI

Art. 29 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) l'Organo di controllo/Collegio Sindacale, se nominato;

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 30 (Qualificazione)

30.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

30.2 L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili in conformità all'art. 3 del D.Lgs. n. 11212017;
2. procede alla nomina degli amministratori;
3. procede alla eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
4. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
5. approva i regolamenti interni;
6. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
7. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Art. 31 (Competenze)

31.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- . le modifiche dello statuto;
- . la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- . le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal

presente statuto.

Art. 32 (Convocazione dell'assemblea)

32.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'art. 27.

32.2 L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

32.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale o nel territorio di un altro stato nazionale.

32.4 L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno sette giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione deve essere trasmesso almeno due giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 33 (Assemblee di seconda e ulteriore convocazione)

33.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

33.2 Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo tre date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

33.3 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Art. 34 (Assemblea totalitaria)

34.1 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono presenti tutti i componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

34.2 Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Art. 35 (Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum)

35.1 In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

35.2 L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 36 (Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum)

36.1 In prima convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

36.2 In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

36.3 L'assemblea straordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 37 (Norme per il computo dei quorum)

37.1 Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente e dai suoi ausiliari.

37.2 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

37.3 Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Art. 38 (Diritto di voto)

38.1 Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle partecipazioni sottoscritte.

38.2 Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Art. 39 (Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe)

39.1 Fermi restando i divieti di cui all'art. 2372, i soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Art. 40 (Presidente e segretario dell'assemblea)

40.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

40.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

40.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

40.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

40.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

40.6 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 41 (Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori)

41.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e

tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

41.2 II voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

41.3 È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art.42 Norme per la elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione

42.1 I soci potranno presentare liste contenenti un numero di nominativi pari a quello dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Ogni socio potrà attribuire un voto ad una sola lista.

I componenti della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti verranno nominati come componenti il Consiglio di Amministrazione.

**TITOLO VII
ORGANO AMMINISTRATIVO**

Art. 43 (Consiglio di amministrazione)

43.1 La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a sette, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il consiglio di

amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

43.2 L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, non avere negli ultimi 5 (cinque) anni riportato condanne per reati non colposi punite con pena superiore a 3 (tre) anni di reclusione.

43.3 Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art.7 del D.Lgs. n. 112/2017.

43.4 Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'assemblea può anche stabilire una durata differenziata per i diversi amministratori.

Art. 44 (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)

44.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

44.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- b) l'ammissione di nuovi soci;
- c) le determinazioni in ordine al recesso dei soci;
- d) l'autorizzazione alla cessione delle partecipazioni dei soci;
- e) la decisione in ordine all'esclusione dei soci;
- f) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici;
- g) l'obbligo di redigere il bilancio sociale di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 112/2017. Il bilancio sociale deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio d'esercizio.

Art. 45 (Presidente del consiglio di amministrazione)

45.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

45.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

45.3 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 46 (Organi delegati)

46.1 Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie

previste dall'art. 2331 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

46.2 Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dal consorzio e dalle sue controllate.

Art. 47 (Convocazioni e deliberazioni)

47.1 Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

47.2 La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

47.3 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.

47.4 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

47.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

47.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

47.7 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

47.8 I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni per cui possono impugnare le deliberazioni assembleari, in quanto compatibili.

47.9 Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il

presidente ed il segretario.

Art. 48 (Integrazione del Consiglio)

48.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

48.2 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

48.3 Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

48.4 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.

48.4 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Art. 49 (Compensi agli amministratori)

49.1 Spetta all'assemblea determinare, nel rispetto di quanto previsto dall'art.3 del D.Lgs. n. 112/2017, i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al consiglio, sempre nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n.112/2017 e sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

49.2 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

49.3 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale se nominato, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

49.4 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli 7 amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 50 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente e, in mancanza anche del Vice presidente, spettano al consigliere più anziano.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 51 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri elettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 52 (Controllo contabile)

Il controllo contabile è esercitato da uno o più revisori contabili o da una società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis, comma 3 del codice civile, l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

E' data facoltà all'assemblea di conferire l'incarico al presidente del Collegio sindacale di Compliance Officer per la ottemperanza delle norme di comportamento approvate in sede di Codice Etico Aziendale, ai sensi della legge 231/01 e s.m.i..

TITOLO VI CONTROVERSIE

Art. 53 (Clausola compromissoria)

Le parti prendono atto di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie

civili e commerciali.

A tal fine le parti si obbligano fin da ora, ai sensi dell'art. 4 del citato D.Lgs.n. 28/2010, ad avvalersi quale Organismo di Conciliazione della Camera di Commercio di Massa Carrara.

Art. 54 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 55 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 56 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.27, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 57 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa.

In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art.28.

Art. 58 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 59 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la

"disciplina delle società cooperative", a norma
dell'art.2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme
delle società per azioni.

Firmato:

Cesare Curcio

Giulia Angelini notaio sigillo